

N. R.G. 3830/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **3830/2019** promossa da:

LASIM S.p.A. (P.IVA. 00223680752), in persona dell'Amministratore Unico e Rappresentante Legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Baldassarre;

- parte attrice opponente-

nei confronti di:

SINTESI s.r.l. (P.IVA. 08655050964), in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Borlasca e dall'Avv. Marcello Giordani;

- parte convenuta opposta -

Conclusioni di parte attrice

In via preliminare:

- dichiarare nullo e/o revocare il d.i. opposto per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 7.8 del contratto di appalto;

- accertare la incompetenza territoriale del Tribunale civile di Lodi, ex artt. 28 c.p.c. e 7.8. del contratto di appalto e, per l'effetto, declinare la competenza in favore del collegio di arbitri e, in difetto, del Presidente del Tribunale di Brescia;

In via principale:

- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità ed infondatezza del credito oggetto del d.i. opposto e, per l'effetto, rigettare le domande attoree formulate nel ricorso per ingiunzione, atteso che nulla è dovuto da Lasim nei confronti di Sintesi per tutti i motivi già esposti;

- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente e, conseguentemente, condannare Sintesi al pagamento di €.34.644,00, per le ragioni di cui sopra, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, eventualmente compensando parzialmente tale credito con le somme che dovessero riconoscersi in favore di Sintesi;

- condannare Sintesi per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In via gradata:

- nella denegata ipotesi in cui la pretesa creditoria di Sintesi dovesse risultare fondata, revocare il d.i. opposto, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo nel "quantum", con eventuale ricalcolo della esposizione debitoria della società opponente alla stregua delle risultanze istruttorie, con compensazione del debito accertato con il credito vantato dalla società opponente nei confronti dell'opposta, oggetto della domanda riconvenzionale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".



Conclusioni di parte convenuta

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ogni diversa istanza disattesa:

In via preliminare

1) Confermare il decreto ingiuntivo n. 1420/2019 RG 3259/2019 emesso dal Tribunale di Lodi del 14.11.2019 per l'importo di € 74.627,40;

Nel merito

2) respingere ogni domanda avanzata dalla Lasim S.p.A. nei confronti della Sintesi S.r.l. poiché infondata sia in fatto sia in diritto e comunque non provata né nell'an debeatutur né nel quantum debeatutur con ogni conseguenziale pronuncia e per l'effetto condannare la Lasim S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore della Sintesi S.r.l. della somma di Euro 74.627,40 oltre interessi moratori ex Dlgs. 231/02, a titolo di saldo delle fatture nn. 40019/2014 e 50010/2015, ovvero la maggiore o minore somma stabilita in corso di causa, eventualmente compensando – anche parzialmente ed in denegata ipotesi di soccombenza della esponente– quanto ritenuto dovuto dalla Sintesi S.r.l. alla Lasim S.p.a. con quanto da quest'ultima dovuto a favore della attrice opponente;

3) Condannare Lasim S.r.l. per responsabilità per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.

4) Con vittoria di spese di lite e di onorari del giudizio”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Sui fatti di causa.

1.1. Lasim S.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1420/2019 del 14.11.2019 con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto il pagamento di € 74.627,40, oltre interessi e spese per la procedura monitoria, a favore di Sintesi S.r.l., dovuto a titolo di corrispettivo per lavorazioni extra-contratto eseguite nell'ambito del contratto di appalto stipulato con Sintesi S.r.l.

In fatto, parte attrice ha allegato che:

- in data 17.07.2014 Lasim s.p.a. commissionava a Sintesi s.r.l. “la costruzione e sostituzione di una nuova traversa per la pressa Cattaneo S4-1600-5400-2500/LD”, come da relativa offerta tecnica commerciale (doc. 2), al prezzo complessivo di € 280.000,00 integralmente corrisposto;
- Sintesi s.r.l. adduceva di aver effettuato in corso d'opera lavorazioni non comprese ed aggiuntive rispetto all'oggetto della fornitura, per le quali emetteva fattura n. 60007 del 03.05.2016 trasmessa a Lasim s.p.a. con nota del 10.06.2016;
- Lasim S.p.a. in data 13.06.2016 contestava l'oggetto della fattura, in quanto “ricomprende voci relative a prestazioni che rientrano nell'ordine di acquisto del 17.07.2014 (sostituzione della traversa della pressa Cattaneo) per le quali vi sono già stati regolarmente effettuati tutti i pagamenti dovuti...” (doc. 3).

In rito, Lasim S.p.a. ha eccepito:

- il difetto di giurisdizione in quanto il contratto di fornitura del 17.07.2014, Offerta Tecnica Commerciale STC-06140-A-050.0-D-00134-02, all'art. 7.8 prevede una clausola compromissoria con la quale le parti hanno deferito ogni controversia ad un collegio arbitrale;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi in quanto in base al menzionato art. 7.8 le parti hanno eletto come Foro esclusivo il Tribunale di Brescia;
- la violazione del principio processuale del “ne bis in idem” in quanto la fattura n. 60007 del 03.05.2016, alla quale si riferisce il decreto ingiuntivo opposto n. 1420/2019, è stata già oggetto di domanda riconvenzionale formulata da Sintesi s.r.l. e dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 622/2019.

Nel merito, Lasim S.p.a. ha rilevato l'infondatezza della pretesa per inesistenza del credito vantato Sintesi S.r.l. per i seguenti motivi:

- il contratto stipulato con Sintesi s.r.l. ed il relativo ordine commerciale comprendeva espressamente: “la progettazione della traversa, la stabilizzazione delle lesioni eseguendo agli apici fori

passanti del diametro minimo di 12 mm.; eliminazione dei difetti mediante scroccatrice ad arco elettrico; saldatura a tratti delle aree lesionate per ripristinare la continuità; apposizione di fazzoletti triangolari per garantire la continuità strutturale fra cassonetti e parete traversa e tutti gli altri interventi tecnici, complementari e funzionali alla sostituzione della traversa – disincastellando la vecchia traversa smontandone il contenuto e rimontandolo nella nuova”; pertanto, gli interventi per l’installazione della traversa includevano anche le attività complementari, oggetto della fattura n. 60007 del 03.05.2016, che non costituiscono attività straordinaria non contemplata nel contratto;

- la fattura comprende alcune voci di costi – ore di fermo del montaggio della cavalletta per indisponibilità carroponete, ore di fermo cantiere per indisponibilità di mezzi di movimentazione – inesistenti;
- l’art. 6 dell’offerta tecnica commerciale escludeva dalla fornitura esclusivamente i costi per la sostituzione di componenti meccanici non più utilizzabili a causa della usura dopo lo smontaggio (bronzine, ingranaggi, alberi distanziali ecc.) richiedendo comunque che *“l’opportunità di una eventuale sostituzione di queste componenti sarà valutata in contraddittorio con Lasim S.p.A. dopo una quotazione preventiva del componente”;*
- la fattura e le scritture contabili sono inidonee a fornire la prova del credito;

Infine, Lasim S.p.a. ha proposto domanda riconvenzionale rappresentando quanto segue:

- in data 04.08.2014 Lasim s.p.a. ha commissionato alla società opposta la progettazione, costruzione ed installazione di una nuova “Slitta” per la traversa della pressa Cattaneo St-1000-4500-2200/LD al costo di € 101.000,00, per la quale, in data 09.12.2014, ha effettuato il pagamento di un acconto pari 20%, ovvero € 24.644,00;
- l’ordine di acquisto della slitta si inserisce in un più ampio rapporto commerciale tra Lasim e Sintesi, che configura un nesso di connessione tra le varie commesse, tale da giustificare la proposizione della domanda riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.p.c.
- nonostante la consegna del macchinario fosse stata concordata entro il termine essenziale del 09.15.2014 e nonostante le plurime diffide, Sintesi s.r.l. non ha mai consegnato il macchinario;
- Sintesi S.r.l. si è resa inadempiente alle proprie obbligazioni e Lasim S.p.a. non ha più interessata all’evasione dell’ordine;

Ciò premesso, Lasim S.p.a. chiede che Sintesi S.r.l. venga condannata a restituire l’acconto corrisposto e a risarcire il danno da quantificarsi in € 10.000,00, pari circa al 10% del costo della fornitura, per la mancata consegna del macchinario.

1.2. Sintesi S.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alle eccezioni di rito, parte opposta ha evidenziato quanto segue:

- quanto al difetto di giurisdizione, deve ritenersi inoperante tra le parti la clausola compromissoria di cui all’art. 7.8 per i seguenti motivi:
 - o l’offerta tecnica commerciale richiamata da Lasim S.p.a. è un documento proveniente da una società terza ed estranea alle odierne parti causa – ATI S.r.l. – indirizzato a Lasim S.r.l. in cui non è menzionata Sintesi S.r.l.;
 - o Sintesi S.r.l. non ha sottoscritto la clausola 7.8;
- quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento alla clausola compromissoria; inoltre, il richiamo al Foro di Brescia è operato unicamente con riguardo ai procedimenti di esecuzione della pronunzia arbitrale;
- quanto alla violazione del principio del *ne bis in idem*, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 3172/2015, la domanda riconvenzionale formulata da Sintesi S.r.l. con riferimento alle somme oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto è stata dichiarata



inammissibile; pertanto, poiché la domanda non è stata definitiva nel merito su di essa non si è formato il giudicato sostanziale;

- la domanda riconvenzionale formulata da Lasim S.p.a. nel presente giudizio è inammissibile per le medesime ragioni che avevano portato a dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da Sintesi S.r.l. nel giudizio RG 3172/2015; in particolare, la fornitura della “slitta” faceva parte di un ordine autonomo rispetto alla sostituzione della “traversa” e riguardava una pressa diversa da quella oggetto del contratto di cui al presente procedimento.

Nel merito, Sintesi S.r.l. ha rappresentato quanto segue:

- Sintesi S.r.l. ha eseguito su incarico e per conto della Lasim S.p.A. la “*costruzione e sostituzione di un nuova traversa per la Pressa Cattaneo S4-1600-5400-2500/LD*” come da ordine n. A01141352 del 17/07/14 (doc. 2 sub. 2);
- l'ordine riprendeva le condizioni economiche presenti in una offerta tecnica commerciale proposta da ATI S.r.l. a Lasim S.p.A., offerta mai sottoscritta da Sintesi S.r.l., Lasim S.p.A. e ATI S.r.l.; tale offerta commerciale includeva delle condizioni generali di fornitura unilateralmente predisposte e mai sottoscritte, né accettate da Sintesi S.r.l.; pertanto, il documento contrattuale che fa fede tra le parti è l'ordine A01 141352 del 17.4.2014, inviato da Lasim S.p.A. a Sintesi S.r.l., al quale è stata data esecuzione dalle parti;
- il compenso per la costruzione ed installazione della traversa per la pressa era stato determinato in € 280.000,00 oltre IVA; Lasim S.p.a. aveva omesso di corrispondere l'importo di € 93.006,10 e Sintesi S.r.l. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 907/2015; successivamente, con sentenza n. 662/2019 il Tribunale di Lodi ha accertato la fondatezza del credito vantato da Sintesi S.r.l.;
- l'ordine A01141352 espressamente escludeva dall'offerta “*eventuali sostituzioni di componenti meccanici quali bronzine, ingranaggi, alberi ecc*”;
- su espressa richiesta di Lasim S.p.A., Sintesi S.r.l. ha eseguito numerose lavorazioni che esulavano dall'offerta commerciale e, nel rapporto di consegna del bene, tali lavorazioni sono state espressamente indicate alla voce “*attività supplementari eseguite*”; tale documento non è mai stato contestato da Lasim S.p.A. (doc. n. 4.2);
- le lavorazioni extra-contratto eseguite sono le seguenti:
 - a. assistenza allo scarico: secondo il programma originario, l'arrivo del nuovo manufatto presso Lasim S.p.a. sarebbe dovuto avvenire durante le operazioni di smontaggio del vecchio manufatto alla presenza del personale di Sintesi; tuttavia, Lasim S.p.a. ha posticipato l'inizio del montaggio ad inizio febbraio nonostante la consegna del nuovo manufatto fosse stata effettuata a metà gennaio, quindi Sintesi ha dovuto inviare l'Ing. Franchino per fornire assistenza durante lo scarico del macchinario(doc. n. 4.1);
 - b. ricostruzione supporto del Microinch: poiché il supporto di collegamento del Microinch alla pressa è risultato saldato alla vecchia traversa, Sintesi S.r.l. ha dovuto realizzare un nuovo supporto saldato in opera per consentire il montaggio al nuovo manufatto;
 - c. revisione gruppo albero di comando che aziona la pressa e sostituzione cuscinetti: a seguito dello smontaggio, i cuscinetti sono risultati usurati, rendendone necessaria la sostituzione; i cuscinetti sono stati approvvigionati da Lasim S.p.a. mentre la manodopera non era inclusa nell'ordine;
 - d. revisione gruppo volano e sostituzione cuscinetti;
 - e. revisione gruppi intermedi (senza sostituzione dei cuscinetti);
 - f. rifacimento dell'impianto elettrico a bordo traversa: su richiesta del personale di Lasim S.p.a., Sintesi S.r.l. ha provveduto a rifare parzialmente l'impianto elettrico a bordo



- traversa con la sostituzione di tutte le canaline di contenimento dei cavi, le quali sono state acquistate e approvvigionate da Sintesi S.r.l.;
- g. ricostruzione brandeggi con inserimento spine: le spine per i brandeggi, non presenti, sono state aggiunte su richiesta del personale Lasim per facilitare la manutenzione;
 - h. revisione scatola elettrica: attività di riordino dei cavi e delle connessioni in una scatola elettrica non interessata dall'intervento di sostituzione della traversa;
 - i. pulizia e smontaggio utenze in fossa per la rimozione dei tiranti (compresa la rimozione dell'olio idraulico sversato): la pulizia della fossa sottostante la pressa rientrava tra le attività preparatorie a carico del cliente; Lasim S.p.a. non ha provveduto ad eseguire tali attività nei tempi previsti sicché vi ha dovuto provvedere Sintesi S.r.l. per poter iniziare le attività di smontaggio (doc. n. 4.3, 4.4 e 4.5);
 - j. ripristino parti ossidate per carenza di protezione del nuovo manufatto: nonostante le raccomandazioni di Sintesi, controparte ha custodito il nuovo macchinario per tre settimane senza adeguate protezioni e coperture, ciò cagionando delle ossidazioni che sono state ripristinate da Sintesi S.r.l. (doc. n. 4.4 e 4.5);
 - k. ore di fermo nel montaggio della cavalletta per indisponibilità carroponete: i sollevamenti e le relative attrezzature erano escluse dall'offerta in quanto Sintesi S.r.l. avrebbe dovuto utilizzare il carroponete di Lasim; tuttavia, tale macchinario è risultato non utilizzabile in continuità in quanto impiegato per l'attività di produzione delle altre presse, ciò cagionando tempi di fermo delle attività (doc. n. 4.4 e 4.5);
 - l. ore di fermo cantiere per indisponibilità di mezzi di movimentazione: il medesimo problema relativo alla precedente punto si è verificato durante le attività di montaggio/smontaggio delle attrezzature di sollevamento della struttura traversa (doc. n. 4.2).

Da ultimo, Sintesi S.r.l. rileva l'infondatezza nel merito della domanda riconvenzionale formulata da Lasim S.p.a. per i seguenti motivi:

- il termine del 09.01.2015 per la consegna della "slitta" non era essenziale, non essendo stato espressamente previsto dalle parti come tale;
- Sintesi S.r.l., ricevuto il bonifico del 09.12.2014, ha utilizzato tale provvista per l'acquisto dei materiali necessari per evadere l'ordine;
- stanti i ripetuti inadempimenti di Lasim S.p.A., avuto riguardo all'ordine della sostituzione della traversa della Pressa Cattaneo 1600 nonché stante il mancato riconoscimento degli extra costi derivanti dagli ordini supplementari impartiti dalla committente, Sintesi S.r.l. ha sospeso la lavorazione della "slitta".

1.3. La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione della prova testimoniale.

2. Sul difetto di giurisdizione e sull'eccezione di incompetenza territoriale.

2.1. Lasim S.p.a. ha eccepito la violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 7.8 dell'offerta tecnica commerciale, rubricato "Arbitrato", che stabilisce che *"Qualunque controversia o contestazione relativa all'interpretazione o all'esecuzione del contratto di cui alle presenti condizioni di fornitura, dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti singolarmente da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la qualifica di Presidente del Collegio, su accordo dei primi due Arbitri o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia, secondo quanto stabilito dal Titolo VIII del codice civile"*.

L'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.

La clausola che devolve a un collegio arbitrale ogni controversia tra le parti deve essere approvata specificamente ed autonomamente. Essa, infatti, ha natura vessatoria, comportando un'alterazione del



sinallagma, sicché si rende necessaria la sua approvazione distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo, salvo che non sia stata oggetto di specifica contrattazione.

Ebbene, nel caso di specie, la clausola compromissoria è contenuta nelle condizioni generali di contratto redatte su un formulario predisposto da ATI S.r.l., non è richiamata nell'ordine A01141352 del 17.07.2014 inviato da Lasim S.p.a. a Sintesi S.r.l., non è stata specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. e Lasim S.p.a. non ha provato che la clausola sia stata oggetto di specifica contrattazione con Sintesi S.r.l.

2.2. Sulla base delle medesime argomentazioni dev'essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi e, in ogni caso, va rilevato che la clausola in esame richiama il foro di Brescia unicamente rispetto ai procedimenti di esecuzione della pronuncia arbitrale (art. 7.8. “[...] *E' consentito il ricorso all'autorità ordinaria solo per dare esecuzione alla pronunzia Arbitrale. In tal caso sarà competente il Foro di Brescia*”).

3. Sulla violazione del *ne bis in idem*.

Lasim S.p.A. lamenta che Sintesi S.r.l. ha proposto con il ricorso monitorio R.G. n. 1420/2019 la medesima domanda già avanzata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intercorso tra le odierne parti.

L'eccezione è infondata per il seguente motivo.

La domanda riconvenzionale proposta da Sintesi S.r.l. nel giudizio R.G. n. 3172/2015, relativa alle prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto in questa sede, è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 622/2019.

Non si configura pertanto la violazione del principio *ne bis in idem*, in quanto la sentenza precedente conteneva una pronuncia in rito, inidonea a costituire cosa giudicata in senso sostanziale e, quindi, ad impedire al Tribunale una pronuncia di merito sulla medesima domanda giudiziale. In tal senso, si esprime anche la Cassazione: “*La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio*” (ex plurimis, Cass. sent. n. 10641/2019).

4. Sul credito azionato in via monitoria.

4.1. Lasim S.p.a. chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché avente ad oggetto spese relative a prestazioni inesistenti o comunque già incluse nell'ordine d'acquisto della pressa Cattaneo del 17.07.2014.

L'accertamento richiesto al Tribunale impone di verificare il contenuto degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti come risultante dalla documentazione versata in atti e alla luce di quanto emerso in sede di prova testimoniale.

Innanzitutto, l'ordine commerciale per cui è causa comprende espressamente le seguenti voci: “*trasporto della nuova traversa a Lecce; avviamento e commissioning della macchina dopo l'intervento; fornitura e posa in opera “chiavi in mano”; collaudo finale della macchina entro il 05.01.2015*”.

Sono stati esclusi dall'offerta: “*smaltimento della vecchia struttura traversa lesionata; eventuali sostituzioni di componenti meccanici (bronzine – ingranaggi – albero – ect) che risultino usurati*”. In particolare, l'offerta STC - 06140A- D00134-02 specifica che “*sono esclusi dalla fornitura i costi per la eventuale sostituzione di componenti meccanici che risultassero non più utilizzabili a causa dell'usura dopo lo smontaggio (bronzine, ingranaggi, alberi, distanziali, ecc.). L'opportunità di una eventuale sostituzione sarà valutata in contraddittorio con LASIM dopo una quotazione preventiva del componente*”.

4.2. Si ritiene che a fondamento della decisione possano essere poste le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso della fase istruttoria, in quanto non emergono ragioni che fanno dubitare della attendibilità degli stessi o di un condizionamento a favore di una parte a discapito dell'altra.



In particolare, va confermata l'ammissibilità della testimonianza del teste Giampiero Busolin nonostante al tempo dei fatti di causa rivestisse il ruolo di amministratore di Sintesi S.r.l.. La giurisprudenza ha infatti precisato che *“In tema di prova per testimoni, l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società”* (Cass. sent. n. 11011/2020, nello stesso senso Cass. sent. 14987/2012).

Ebbene poiché all'udienza del 11.12.2021 il sig. Busolin ha dichiarato di non avere più rapporti con la società opposta da almeno 5/6 anni, va escluso che questi possa avere interesse nella causa.

4.3. Ciò premesso, è necessario esaminare separatamente le singole lavorazioni extra-contratto.

4.3.1. L'importo pari a € 1.540,00 richiesto per l'assistenza allo scarico del manufatto è dovuto.

Sintesi S.r.l. evidenzia che, secondo il programma originario, il manufatto avrebbe dovuto essere consegnato a Lasim S.p.a. durante le operazioni di smontaggio del vecchio macchinario, alla presenza del personale di Sintesi. Tuttavia, la committente ha posticipato l'inizio del montaggio ad inizio febbraio nonostante la consegna sia avvenuta a metà gennaio, pertanto, Sintesi S.r.l. ha dovuto inviare l'Ing. Franchino per fornire assistenza durante lo scarico.

Effettivamente, nella sentenza n. 662/2019, è stato accertato che *“a fronte dell'ordine del 17.07.2014, Lasim S.p.a. si è resa disponibile per lo smontaggio della vecchia traversa e per il montaggio di quella nuova solo a partire dal 02.02.2015”*. Pertanto, se è pur vero che l'attività di trasporto e *commissioning* della nuova traversa era inclusa nell'offerta commerciale, è anche vero che la condotta colpevole della committente ha reso necessario la trasferta dell'Ing. Franchino, originariamente non preventivata, per verificare la corretta esecuzione delle operazioni di scarico della traversa.

In altri termini, se Lasim S.p.a. avesse rispettato le tempistiche originariamente pattuite, Sintesi S.r.l. non avrebbe dovuto inviare l'Ing. Franchino. Non può infatti essere condivisa l'affermazione attorea secondo cui non fosse necessaria la presenza del personale di Sintesi S.r.l. in tale fase. La delicatezza delle operazioni di scarico della traversa, del resto, è confermata dalle dichiarazioni dei testimoni Pablo Carrozzo e Fabio Paterlini, entrambi dipendenti di Lasim S.p.a..

Pablo Carrozzo ha dichiarato: *“La traversa è un corpo pesante e delicato e quindi è facilmente comprensibile che l'ingegner Franchino abbia voluto partecipare personalmente alla consegna del macchinario. L'ingegner Franchino è Project Manager di Sintesi ed ha sovrinteso alle operazioni di fornitura. Se preso un colpo la traversa potrebbe deformarsi risentendone nel funzionamento”*.

Fabio Paterlini ha dichiarato che *“fu una richiesta espressa dell'Ingegnere Franchino di partecipare personalmente al posizionamento della traversa che venne prelevata dal camion che è un trasporto eccezionale e venne successivamente posizionato a terra su dei supporti”*.

4.3.2. Non è invece dovuto l'importo di € 9.800,00 per la ricostruzione del supporto del Microinch.

Sintesi S.r.l. ha rappresentato che il supporto di collegamento del Microinch alla pressa era saldato alla vecchia traversa, sicché per consentire il montaggio del manufatto è stato realizzato un nuovo supporto saldato in opera dal personale Sintesi.

Si ritiene che tale attività fosse necessaria per dare attuazione alle pattuizioni contrattuali; si legge nell'offerta commerciale che *“La traversa sostitutiva invece prevede la costruzione di una nuova struttura più rigida, con medesime dimensioni, ma rinforzata nelle aree che subiscono carichi e cicli di fatica più severi (cassonetti tiranti e pareti di supporto degli alberi intermedi, saldata a piena penetrazione e distesa mediante trattamento di ricottura. [...]. Si procederà alla costruzione della struttura ed alla sua sostituzione presso LASIM nel mese di dicembre, disincastellando la vecchia traversa smontando il contenuto e rimontandolo nella nuova”*.

In proposito, il teste Paterlini ha riferito che *“Il microinch è un motore che era appoggiato sul supporto che faceva parte in origine della vecchia traversa nel senso che quest'ultima come progettata e costruita aveva il supporto saldato sulla traversa. Sul supporto viene imbullonato il motore del microinch”*; e ancora *“Nel caso della nuova traversa ci rendemmo conto che non era stato fornito il supporto per il microinch. Tale supporto venne dissaldato dalla vecchia traversa e saldato*



in opera sulla nuova traversa. Questa operazione non rispettava le previsioni del contratto in quanto non si rispettavano le condizioni di saldatura a piena penetrazione, vanificando le operazioni di ricottura precedentemente fatte”.

In termini analoghi si è espresso il teste Carozzo il quale ha dichiarato “*Il Microinch è parte integrante della pressa ed era alloggiato su un supporto della vecchia traversa saldato alla stessa*”; e ancora “*Era stata richiesta a Sintesi la fornitura di una traversa che garantisse la stessa funzionalità della precedente e quindi il supporto su cui era locato il microinch sulla precedente traversa era presente, mentre era mancata nella nuova. Preciso che il supporto del microinch doveva essere saldato sin dal momento della fabbricazione alla traversa, facendone un corpo unico ed omogeneo, mentre nella fattispecie questa operazione è stata eseguita nel corso della consegna [...]. L’espressione “saldatura a piena penetrazione e distesa mediante trattamento di ricottura” sta proprio a significare che il supporto delle traverse deve essere realizzato sin dalla fase della costruzione per rendere il supporto omogeneo alla traversa”.*

Lo stato della traversa, per come descritto dai testimoni di parte convenuta, trova un riscontro anche nelle dichiarazioni dell’Ing. Busolin il quale ha confermato che il supporto Microinch era saldato in parte alla vecchia traversa da sostituire, sicché si è reso necessario ricostruire un nuovo supporto. Pertanto, poiché Sintesi S.r.l. si era impegnata a garantire che la nuova traversa fosse “*saldatura a piena penetrazione e distesa mediante trattamento di ricottura*” non può dolersi dell’esecuzione di opere necessarie a garantire il risultato promesso.

4.3.3. Sono dovuti gli importi di € 5.750,00 ed € 2.700,00 per la revisione del gruppo albero di comando e del gruppo volano con sostituzione dei cuscinetti in quanto gli accordi intercorsi tra le parti inequivocabilmente escludevano l’attività di sostituzione delle parti meccaniche usurate e tutti i testimoni hanno confermato l’avvenuta esecuzione di tali lavorazioni.

Il teste Carrotto ha riferito che i cuscinetti sono stati danneggiati da Sintesi durante lo smontaggio della traversa, rendendone necessaria la sostituzione; tale circostanza non è mai stata tempestivamente allegata da Lasim s.p.a. nei propri scritti difensivi né è mai stata contestata durante l’esecuzione del contratto, pertanto, non rileva ai fini dell’accertamento demandato al Tribunale nel presente giudizio.

4.3.4. I tre testimoni hanno confermato che la lavorazione e la fornitura della traversa era stata pattuita “a corpo”, ciò significa che il prezzo è stato determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d’opera.

Nella fattispecie, il contratto stipulato dalle parti aveva ad oggetto la progettazione, la costruzione, l’installazione e la messa a regime della traversa nuova e non anche l’esecuzione di ulteriori interventi aventi ad oggetto più in generale la pressa.

Conseguentemente Lasim S.p.a. è tenuta a corrispondere € 1.500,00 per la revisione dei gruppi intermedi della pressa ed € 600,00 per l’attività di riordino dei cavi e delle connessioni in una scatola elettrica non interessata dalla sostituzione della traversa, in quanto interventi che riguardano il funzionamento complessivo della pressa; di contro non sono dovute le somme di € 9.000,00 per il rifacimento dell’impianto elettrico a bordo traversa con la sostituzione di tutte le canaline di contenimento dei cavi ed € 1.680,00 per la ricostruzione dei brandeggi con l’inserimento delle spine, trattandosi di lavorazioni funzionali alla messa in funzione della traversa.

4.3.5. E’ dovuto il pagamento del corrispettivo per la pulizia della fossa al di sotto della pressa e per lo smontaggio dell’utenza in fossa, trattandosi di attività preparatoria a carico della committente che non può essere sicuramente inclusa nell’attività di installazione della traversa.

Anche i testimoni Paterlini e Carozzo hanno confermato che tale attività è stata svolta da Sintesi S.r.l., seppur in collaborazione con i dipendenti di Lasim S.p.a., per un monte ore verosimilmente pari a 3 ore; il teste Busolin ha invece dichiarato verosimile che le ore impiegate siano state 24 ore.

Ebbene, poiché la società appaltatrice agisce per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni extra-contratto incombe sulla stessa l’onere di provare il numero di ore effettivamente impiegate per le opere di pulizia.

Poiché le prove testimoniali divergono tra loro, in assenza di ulteriori elementi a riscontro di quanto allegato da Sintesi S.r.l., si ritiene che il compenso debba essere limitato a 3 ore di attività, per complessivi € 150,00.



4.3.6. E' dovuto anche il pagamento di € 800,00 per il ripristino delle parti ossidate per carenza di adeguata protezione e coperture del nuovo manufatto per il periodo di tre settimane.

Sintesi S.r.l. ha rappresentato che, nel periodo compreso tra la consegna e il montaggio del macchinario, Lasim S.p.a. ha lasciato il manufatto all'esterno, non adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici, nonostante le raccomandazioni di Sintesi S.r.l., ciò determinandone l'ossidazione.

Il teste Paterlini ha confermato che Sintesi si era impegnata a proteggere le parti della traversa dall'ossidazione con idoneo lubrificante e a coprire il macchinario con appositi teloni forniti da Lasim S.p.a., tuttavia, quest'ultima non ha dimostrato di essersi attenuta alle indicazioni della appaltatrice al fine di evitare l'ossidazione del macchinario né che l'ossidazione sia imputabile all'inadeguatezza del lubrificante fornito da Sintesi S.r.l.

Inoltre, con mail del 09.02.2017 e del 12.02.2015 l'Ing. Busolin comunicava a Lasim S.r.l. che “[...], già da ora prevediamo di dover pulire e controllare la nuova traversa le cui coperture protettive sono state evidentemente mal conservate” nonché che “a causa dello stoccaggio all'aperto) sulla nuova traversa si sono verificate alcune ossidazioni che dovremo debitamente eliminare prima del rimontaggio”. Dalla documentazione in atti non emerge che tali fatti siano mai stati contestati da Lasim S.p.a. in corso d'opera.

Ciò premesso, i costi per il ripristino delle parti ossidate devono essere imputati a Lasim S.p.a., trattandosi di lavorazioni rese necessarie dall'incuria di quest'ultima e sicuramente non riconducibili all'oggetto del contratto.

4.3.7. Quanto ai costi di noleggio del carroponete e alle ore di fermo dell'attività da parte di Sintesi S.r.l. per indisponibilità del carroponete e dei mezzi di movimentazione si osserva quanto segue.

I testi Paterlini e Carrozzo hanno riferito che Lasim S.r.l. aveva noleggiato la gru, poi messa a disposizione di Sintesi unitamente al carroponete, tuttavia nulla hanno riferito in ordine alla possibilità per la società convenuta di utilizzare con continuità tali macchinari.

Di contro, l'Ing. Busolin ha dichiarato che “durante la nostra attività dovevamo avere a disposizione la gru e il carroponete in maniera continuativa, per motivi produttivi il carroponete non era sempre a nostra disposizione, a volte anche per molte ore”, confermando che Sintesi aveva dovuto sospendere i lavori a causa dell'assenza del carroponete e dei mezzi di movimentazione, rendendo necessario recuperare tali macchinari presso soggetti terzi.

Tali circostanze sono state puntualmente rappresentate da Sintesi S.r.l. in corso d'opera. In particolare,

- nella mail del 09.02.2015 l'Ing. Busolin comunicava a Lasim S.p.a. quanto segue: “Per dovere di cronaca dobbiamo sottolineare che avremmo potuto essere in anticipo rispetto al succitato programma ma abbiamo dovuto impiegare tempo imprevisto a causa di: - Non adeguata disponibilità del carroponete; [...]”, avvertendo la controparte che la mancata disponibilità della necessaria attrezzatura avrebbe potuto determinare ritardi delle operazioni ed un incremento dei costi, si legge: “Se fino ad oggi queste veniali inefficienze sono state colmate dal lavoro del nostro personale, da oggi in avanti si rende assolutamente necessaria la disponibilità del carroponete perché altrimenti la complicazione del lavoro, lo spreco di energie e i ritardi delle operazioni diventeranno pesanti. Chiediamo quindi un costante appoggio da parte del personale Lasim per monitorare e gestire la situazione”;
- nella mail del 12.02.2015 l'Ing. Busolin comunicava a Lasim S.p.a. quanto segue: “La principale causa di rallentamento è stata nuovamente la non disponibilità del carroponete che in questa fase non poteva essere sostituito da mezzi di sollevamento alternativi. Nel solo pomeriggio di martedì 10 febbraio abbiamo avuto un fermo delle attività di circa 4 ore che ha causato un ritardo delle attività ed un ed il fermo di 8 persone.

Questi ritardi ed aumenti dei costi vanno a sommarsi a quanto avvenuto quotidianamente dal giorno 3 febbraio ad oggi.

Dalla giornata di oggi, grazie alla preparazione dell'area completata ieri col carroponete e con la gru semovente che abbiamo procurato attraverso il nostro subappaltatore delle movimentazioni, è divenuto possibile utilizzare il camion-gru messo a disposizione da Lasim in modo da non dover dipendere esclusivamente dal carroponete (che verrà utilizzato solo per le operazioni che tecnicamente non possono essere condotte mediante il camion-gru)”.



Pertanto, pur ritenendosi provato che Lasim S.p.a. aveva messo a disposizione il carroponte, deve ritenersi altresì provato che tale macchinario non fosse utilizzabile da Sintesi S.r.l. con continuità, in quanto impiegato anche da Lasim S.p.a. per l'attività di produzione delle altre presse. A tale proposito, si rileva che dalla documentazione in atti non risulta che in corso d'opera Lasim S.p.a. avesse mai contestato la circostanza della temporanea indisponibilità del carroponte e dei conseguenti fermi lamentati nelle mail richiamate.

Ciò premesso, è possibile affermare che il noleggio della gru semovente sia stato reso necessario dalla condotta di Lasim S.p.a., al fine di scongiurare ulteriori ritardi nel montaggio della traversa; la società attrice deve quindi rimborsare € 4.500,00 a titolo di rimborso dei costi di noleggio del macchinario.

Quante alle ore di fermo tecnico, Sintesi S.r.l. allega di aver subito un fermo di 90 ore nel montaggio della cavalletta per l'indisponibilità del carroponte e 352 ore per l'indisponibilità dei mezzi di movimentazione.

Ebbene, a parere del Tribunale, nulla può essere riconosciuto a Sintesi S.r.l. per il fermo di 352 ore per l'indisponibilità dei mezzi di movimentazione non avendo assolto al proprio onere della prova.

Innanzitutto, dalle mail i ritardi sono imputati esclusivamente all'indisponibilità del carroponte.

In secondo luogo, la quantificazione delle ore di fermo appare eccessivo in quanto nella mail del 12.02.2015 si evince che l'attività ha subito un fermo parziale nelle giornate dal 03.02.2015 al 12.02.2015 e la testimonianza dell'Ing. Busolin, che si è espresso in termini di verosimiglianza e non di certezza (*"Non lo ricordo ma è ragionevole"*), non appare sufficiente per ritenere provato il conteggio del monte ore proposto da Sintesi S.r.l.

Di converso, può ritenersi provato il fermo di 90 ore causato dall'indisponibilità del carroponte, da un lato l'Ing. Busolin ha dichiarato con sicurezza di ricordare che il fermo è durato almeno 90 ore (*"questo lo ricordo perché è stato un punto dolente, sono state sottostimate per volontà collaborativa nei confronti del cliente"*), dall'altro lato, dalla mail del 12.02.2015 si evince che l'indisponibilità del carroponte ha causato il fermo dell'attività di diversi lavoratori per diverse ore al giorno (*"Nel solo pomeriggio di martedì 10 febbraio abbiamo avuto un fermo delle attività di circa 4 ore che ha causato un ritardo delle attività ed un ed il fermo di 8 persone. Questi ritardi ed aumenti dei costi vanno a sommarsi a quanto avvenuto quotidianamente dal giorno 3 febbraio ad oggi. [...] Nel corso della giornata di lunedì 9 è stata montata la gru a cavalletta e nella prima mattinata di martedì 10 la vecchia traversa è stata portata a terra e si è iniziato a smantella la gru a cavalletta per rendere agibile l'area. Per esigenze produttive, come sopra spiegato sopra, lo smontaggio della cavalletta è stato completato nella mattinata di mercoledì 11"*).

Lasim S.p.a. è quindi tenuta a corrispondere la somma di € 4.500,00, per il fermo di 90 ore cagionato dall'indisponibilità del carroponte.

4.4. In considerazioni delle argomentazioni svolte, l'opposizione di Lasim S.p.a. è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo n. 1420/2019 del 19.11.2019 dev'essere revocato.

La società opponente dev'essere però condannata a corrispondere a Sintesi l'importo di € 22.040,00, oltre iva, a titolo di lavorazioni extra contratto, oltre gli interessi di cui al D. Lgs. n 231/2002 dalla fattura al saldo.

5. Sulla riconvenzionale formulata da Lasim S.p.a.

5.1. Lasim S.p.a. ha formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di Sintesi S.r.l. a restituire l'acconto di € 24.644,00 corrisposto come da accordi di cui al contratto di appalto stipulato in data 04.08.2014 avente ad oggetto la progettazione, costruzione ed installazione di una nuova struttura "slitta" per la traversa Cattaneo S4 - 1600 - 5400 - 2400/LD, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00, pari circa al 10% del costo della fornitura.

In particolare, Lasim S.p.a. rileva che nonostante la consegna del macchinario fosse stata concordata per il 09.01.2014 e nonostante le plurime diffide, Sintesi S.r.l. non ha mai fornito, installato e collaudato il macchinario.



Come noto, la causa riconvenzionale costituisce un'ipotesi di connessione per identità di titolo, sicché non ogni cumulo di azioni contrapposte è ammissibile: la riconvenzionale deve dipendere da fatti che siano collegati con i fatti costitutivi della domanda principale, o con i fatti estintivi, modificativi o impeditivi introdotti in causa in forma di eccezione. Più specificatamente, la giurisprudenza ritiene che ai fini della sussistenza della relazione di dipendenza dal medesimo titolo, occorre l'unicità del rapporto o della situazione giuridica da cui traggono origine le contrapposte pretese delle parti (Cass. ord. n. 7070/2016; Cass. sent. n. 12030/2010).

Tuttavia, la giurisprudenza ritiene ammissibile la domanda riconvenzionale, pur in mancanza di connessione, a condizione che sussista un collegamento oggettivo tra le pretese, tale da giustificare il *simultaneus processus*, sempre che le domande appartengano entrambe alla competenza del medesimo giudice (*ex plurimis* Cass. sent. n. 9656/1999).

Ebbene, nella fattispecie, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra la domanda riconvenzionale di Lasim S.p.a. e la domanda formulata in via monitoria da Sintesi S.r.l. è confermato dalla stessa Sintesi S.r.l. che nella comparsa di costituzione e risposta ha rappresentato di aver sospeso la lavorazione della nuova struttura "slitta" per la traversa Cattaneo "[...] stanti i ripetuti inadempimenti posti in essere da Lasim S.p.A. avuto riguardo all'ordine della sostituzione della traversa della Pressa Cattaneo 1600 nonché stante il mancato riconoscimento degli extra costi derivanti dagli ordini supplementari impartiti dalla committente [...]"], ovvero in considerazione del mancato pagamento del corrispettivo dovuto (anche) per l'esecuzione delle lavorazioni extra contratto oggetto del presente giudizio.

5.2. Tuttavia, la domanda restitutoria formulata da Lasim S.p.a. dev'esser ugualmente dichiarata inammissibile per i motivi che seguono.

Preliminarmente, si osserva che le allegazioni di parte attrice non sono chiare nell'individuare la causa sopravvenuta che ha determinato il venir meno del titolo, rendendo indebita la prestazione effettuata in base ad esso. In altri termini, Lasim S.p.a. non ha assolto all'onere di fissazione del *thema decidendum*, sicché, a fronte di una generica deduzione attorea, il Giudice non è stato posto nella condizione di comprendere la *causa petendi* fondativa della domanda (l'inadempimento della società appaltatrice o l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c.).

In secondo luogo, giova ricordare che la restituzione di una somma versata in esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive non può prescindere dalla risoluzione o comunque dallo scioglimento del vincolo contrattuale o dall'accertamento della invalidità o dell'inefficacia del contratto.

Ciò chiarito, la domanda restitutoria di parte attrice deve essere ritenuta inammissibile atteso che Lasim S.p.a. non ha formulato espressamente domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte né domanda di accertamento dello scioglimento del vincolo contrattuale per altra causa, presupposti ineludibili ai fini di una pronuncia sulle restituzioni delle prestazioni già adempiute.

E' opportuno rilevare, infatti, che nel nostro ordinamento la risoluzione del contratto – quale rimedio (previsto per i contratti a prestazioni corrispettive) atto a consentire lo scioglimento del vincolo contrattuale e la cessazione degli effetti da esso derivanti in presenza di anomalie funzionali tipizzate (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta) – consente alla parte non inadempiente di porre nel nulla l'intero rapporto contrattuale.

La scelta di risolvere il contratto, alternativa alla richiesta di adempimento, comporta, ai sensi dell'art. 1458 c.c., non solo il venir meno degli effetti contrattuali per il futuro ma anche la rimozione degli effetti traslativi o obbligatori già prodottosi con la conseguenza che le prestazioni già eseguite devono essere restituite.

La restituzione è prevista dunque quale effetto *ex lege* conseguente all'operatività del rimedio risolutorio sicché un'interpretazione letterale delle norme regolatrici della materia non consente di ritenere che il giudice possa pronunciarsi – se non violando il divieto di ultra-petizione sancito dall'art. 112 c.p.c. - su una domanda di restituzione formulata senza previa ed espressa richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale.

Non appare, pertanto, condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che afferma in maniera del tutto apodittica e senza alcuna aderenza al dato testuale e alla *ratio* sottesa alle norme in questione che la



domanda di risoluzione possa risultare implicitamente da quella di restituzione formulata dagli attori (Cass. sent. n. 24947/2017; Cass. sent. n. 7518/1992”).

Si osserva, infine, che anche in ipotesi di scioglimento del contratto di appalto per recesso unilaterale (art. 1671 c.c.), la pretesa del committente di ottenere la restituzione di quanto già corrisposto trova comunque un limite nell'indennizzo dovuto all'appaltatore per i lavori eventualmente già eseguiti.

5.3. La domanda risarcitoria può essere invece esaminata nel merito in quanto il danno lamentato viene chiaramente allegato come conseguenza dell'inadempimento di Sintesi all'ordine n. A01141451.

Come noto, la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.

Ciò premesso, la domanda di risarcimento va rigettata in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli art. 24 e 111 della Cost.

La giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice il potere di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

Ebbene, come noto, la parte che agisce per il risarcimento del danno è onerata di allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili all'inadempimento, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione dei danni di cui si pretende la riparazione.

Nel caso di specie, parte attrice ha ommesso di allegare in maniera specifica il danno conseguente al preteso inadempimento, essendosi limitata a chiedere che controparte venga condannata al risarcimento del danno “*da quantificarsi in € 10.000,00, pari circa al 10% del costo della fornitura, per la mancata consegna del macchinario*”.

È evidente che l'assoluta genericità delle allegazioni sul pregiudizio subito, senza indicazione di elementi concreti per apprezzare la tipologia e l'entità del danno, impone il rigetto della domanda risarcitoria prescindendo dall'accertamento in ordine all'esistenza dell'inadempimento.

6. Sulle spese di lite.

In considerazione dell'esito del giudizio, stante la parziale fondatezza dell'opposizione e del rigetto/inammissibilità delle domande riconvenzionali, Lasim S.p.a è tenuta a rifondere a Sintesi S.r.l. il 50% delle spese di lite con compensazione tra le parti del restante 50%.

Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore corrispondente al *devisum*.

7. Sulla lite temeraria.

Le domande di condanna per lite temeraria reciprocamente formulate dalle parti devono essere rigettate in considerazione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) **Dichiara** parzialmente fondata l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1420/2019 emesso dal Tribunale di Lodi in data 19.11.2019;
- 2) **Condanna** Lasim S.p.a. a corrispondere a Sintesi l'importo di € 22.040,00, oltre IVA, a titolo di



corrispettivo per le lavorazioni extra contratto, oltre gli interessi di cui al D. Lgs. n 231/2002 dalla fattura al saldo;

- 3) **Dichiara** inammissibile la domanda restitutoria formulata da Lasim S.p.a.;
- 4) **Rigetta** la domanda risarcitoria formulata da Lasim S.p.a.;
- 5) **Condanna** Lasim S.p.a. a rifondere a Sintesi S.r.l. il 50% delle spese di lite che quantifica in € 2.417,50 per onorari, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge; compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
- 6) **Rigetta** le domande ex art. 96 c.p.c.

Lodi, 9 febbraio 2023

La giudice

dott.ssa Grazia C. Roca

Arbitrato in Italia

